

TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PREVENZIONE DEI CONFLITTI TRA CRISI DEL DIRITTO E DIPLOMAZIA RELIGIOSA

Prof.ssa Maria D'ARIENZO

*Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritto canonico e Diritti confessionali
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli*

"Federico II"

maria.darienzo2@unina.it

**ABSTRACT: Protection of human rights and prevention of conflicts
between crises of law and religious diplomacy.**

The paper examines the role of religious diplomacy in the prevention and mediation of conflicts, in consideration of the inability of international law to prevent the war attacks on places of worship and the repeated violations of right to religious freedom and other human rights which are perpetrated during war operations.

Keywords: *peace; war; religion and peace; right to religious freedom; protection of places of worship.*

Sommario: 1. *La tutela del diritto di libertà religiosa e la protezione internazionale degli edifici di culto in tempo di guerra* – 2. *Il ruolo del fattore religioso nelle crisi belliche* - 3. *Il ruolo della diplomazia religiosa e del dialogo interreligioso per la prevenzione dei conflitti di fronte alla crisi degli Stati nazionali* – 4. *Il contributo delle comunità religiose alla mediazione e alla composizione dei conflitti bellici* – 5. *Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e il ruolo del diritto. La posizione delle confessioni religiose*

1. La tutela del diritto di libertà religiosa e la protezione internazionale degli edifici di culto in tempo di guerra

Come emerge dall'ultimo Rapporto di *Amnesty International* anche negli ultimi due anni si è constatato un incremento negli episodi di violazione dei diritti umani, oltre che delle stesse regole del diritto internazionale umanitario, a dimostrazione di un indebolimento delle istituzioni e dei sistemi

internazionali che dovrebbero proteggere i diritti inviolabili dell'uomo¹. Il già insoddisfacente livello di tutela dei diritti umani, compreso il diritto di libertà religiosa, risulta inoltre ulteriormente compromesso in presenza di conflitti bellici, anch'essi in aumento.

Le violazioni del diritto di libertà religiosa si moltiplicano nonostante, sul piano internazionale, tale diritto sia riconosciuto come un diritto umano fondamentale dall'art. 18 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948² e del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966³, oltre che, a livello regionale, dall'art. 9 della *Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali* del 1950⁴, dall'art. 12 della *Convenzione americana sui diritti umani* del 1969⁵, dall'art. 8 della *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del 1981⁶, dall'art. 30 della *Carta araba dei diritti dell'uomo* del 1994, come emendata nel 2004⁷, e, infine, dall'art. 10 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*⁸.

Specifiche disposizioni dei Trattati internazionali presidiano compiutamente il diritto di libertà religiosa e di culto anche durante le opera-

1 Cfr. Amnesty International, *Rapporto 2022-2023. Analisi globale*, consultabile all'indirizzo: <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/analisi-globale/>.

2 La *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948 è consultabile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.

3 Il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* del 1966 è consultabile all'indirizzo https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/it. Sul tema, e specificamente sull'ampiezza del riconoscimento del diritto di libertà religiosa all'interno del Patto, si rinvia S. Angeletti, *Libertà religiosa e patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del comitato per i diritti umani delle nazioni unite*, Torino, 2008.

4 La *Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali* del 1950 è consultabile all'indirizzo https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita. Sulla tutela del diritto di libertà religiosa nella CEDU e nell'attività della Corte europea dei Diritti dell'Uomo si rinvia a M. Toscano, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018.

5 Il testo del *Patto di San Josè* del 1969 è consultabile all'indirizzo: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-americana-sui-diritti-umani-1969/84.

6 La *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del 1981 è consultabile all'indirizzo: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Carta-africana-dei-diritti-delluomo-e-dei-popoli/356>.

7 La *Carta araba dei diritti dell'uomo* del 1994 è reperibile all'indirizzo: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-araba-dei-diritti-delluomo-emendata-2004/66. Con specifico riguardo al riconoscimento del diritto di libertà religiosa vedasi A. Vincenzo, *Islamica. Crisi e rinnovamento di una civiltà*, Cosenza, 2008.

8 In argomento cfr. C. Cardia, *Introduzione storico giuridica alla Carta*, in P. Gianniti (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna-Roma, 2013, p. 259.

zioni belliche. Gli artt. 17 e 23 della *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra* del 1949⁹ consentono rispettivamente il passaggio «dei ministri d'ogni religione»¹⁰ e degli «oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Parte contraente, anche se nemica». Il successivo art. 24, altresì, prescrive l'adempimento di misure necessarie a garantire ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, «l'esercizio della loro religione e la loro educazione»¹¹. Ancora, gli artt. 27 e 38, punto 3 stabiliscono che siano rispettate le convinzioni e le pratiche religiose delle persone protette e il diritto di «praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto»¹². Analogamente, l'art. 45, par. 4 statuisce che «una persona protetta non potrà, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa può temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o religiose»¹³. Nondimeno, in caso di occupazione, la Potenza occupante dovrà permettere ai ministri dei culti, ai sensi dell'art. 58, «di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari»¹⁴. Anche la *Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna* del 1949¹⁵ detta, agli artt. 4, 6, 7, 9, 10 e 11, specifiche disposizioni rispetto alla condizione dei ministri di culto e del personale religioso.

Nessuna di queste disposizioni garantisce una immediata protezione degli edifici di culto, sebbene tali luoghi molto spesso costituiscano un bersaglio sensibile nelle campagne militari.

Anche la successiva stipula della *Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* e del *primo Protocollo sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione*¹⁶ accordava, una prote-

9 La *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra* del 12 agosto 1949 è consultabile all'indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it.

10 *Ibidem*.

11 *Ibidem*.

12 *Ibidem*.

13 *Ibidem*.

14 *Ibidem*.

15 La *Convenzione* è consultabile all'indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181_184_180/it.

16 In argomento cfr. P. Benvenuti, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007.

zione ai luoghi di culto esclusivamente sulla base della loro eventuale rilevanza storico-artistica, e non per la loro destinazione al culto. Di tal guisa, la Convenzione dell'Aja non sanzionava l'ipotesi di un attacco perpetrato in danno di un edificio di culto che fosse sprovvisto di rilevanza storica o culturale.

È sulla base di questo quadro normativo che la dottrina sull'efficacia delle vigenti disposizioni di diritto internazionale in tema di protezione degli edifici di culto, dal momento che

Un primo riconoscimento esplicito della tutela degli edifici di culto durante i conflitti si è realizzato soltanto grazie all'articolo 53 del primo protocollo del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949¹⁷, che, sotto la rubrica "*Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto*", proibiva «il compimento di qualsiasi atto di ostilità diretto contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscano patrimonio culturale o spirituale dei popoli»¹⁸ e l'utilizzo di tali luoghi come base di azioni militari o il loro coinvolgimento nel corso di azioni di rappresaglia¹⁹.

Gli scarsi risultati conseguiti con l'applicazione della *Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* hanno chiamato la dottrina ad interrogarsi sull'efficacia delle vigenti disposizioni di diritto internazionale in tema di protezione degli edifici di culto e hanno condotto all'adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954²⁰. Il Protocollo ha introdotto un ulteriore regime di protezione rafforzata durante i conflitti armati di quei beni del

17 Cfr. Comitato Internazionale della Croce Rossa, *Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 luglio 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)*, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1125, 3. In argomento cfr. M. Lostal Becerril, *The Meaning and Protection of 'Cultural Objects and Places of Worship' under the 1977 Additional Protocols*, in *Netherlands International Law Review*, 3, 2012, pp. 455-472.

18 Sul riferimento, contenuto nell'art. 53, al patrimonio culturale o spirituale dei popoli si rinvia a P. Vargiu, *La protezione internazionale dei luoghi di culto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1, 2023, pp. 185-204, il quale, sul punto, rileva che qualsiasi costruzione deputata ad una pratica religiosa sia meritevole di tutela internazionale a prescindere dal ruolo ricoperto nella cultura di un popolo.

19 Analoghe misure erano previste dall'art. 16 del secondo dei Protocolli del 1977, dedicato alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali. Il protocollo è consultabile all'indirizzo https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it.

20 Cfr. Comitato Internazionale della Croce Rossa, *Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 luglio 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)*, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1125, 3.

più alto valore universale sottratti al regime di protezione speciale di cui alla Convenzione del 1954 che si trovano in città storiche o vicino ad installazioni militarmente sensibili. Anche in tal caso, tuttavia, la protezione dei luoghi di culto è garantita soltanto in considerazione della loro individuazione quali beni aventi «massima importanza per l'umanità»²¹.

Anche il vigente diritto internazionale si dimostra inadeguato rispetto alle aggressioni perpetrate in danno dei siti religiosi, che costituiscono l'indefettibile presupposto per l'esercizio del fondamentale diritto di libertà religiosa e di culto. La presenza dei luoghi di culto costituisce, difatti, una diretta manifestazione del diritto di libertà religiosa riconosciuto nei trattati internazionali e regionali e, pertanto, come ricordato anche dal paragrafo n. 19 degli *Orientamenti del Consiglio dell'Unione Europea del 24 giugno 2013 sulla tutela della libertà di religione o di credo*²², dovrebbe, pertanto, assurgere ad immediato oggetto di tutela nell'ambito della protezione del diritto di libertà religiosa²³.

2. Il ruolo del fattore religioso nelle crisi belliche

Le disposizioni internazionali vigenti in tema di tutela internazionale dei luoghi di culto e dei beni culturali non hanno impedito che nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2023 la più grande chiesa ortodossa di Odessa, la Cattedrale della Trasfigurazione, dichiarata Patrimonio dell'Unesco nel 2023 insieme al centro storico cittadino, fosse colpita da missili russi, subendo significativi danni²⁴.

21 Cfr. art. 5 della legge 16 aprile 2009, n. 45 di "Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999".

22 Il documento è consultabile on line all'indirizzo: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/it/pdf>.

23 La necessità di una adeguata protezione dei luoghi di culto sul piano internazionale è evidenziata anche dalle diverse confessioni religiose. Emblematico, sul punto, è il *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*, siglato ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Gran Imam di Al-Azhar Al Tajjeb il 2 febbraio 2019, in cui si afferma, a chiare lettere, che la protezione dei luoghi di culto costituisce «un dovere garantito innanzitutto dalle religioni, oltre che dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali». Cfr. *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*, cit.

24 La notizia del danneggiamento della Cattedrale è stata riportata dai principali organi di stampa. Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo https://www.huffingtonpost.it/esteri/2023/07/23/diretta/attacco_missilistico_russo_ad_odessa_un_morto_e_almeno_19_feriti-12963595/.

L'attacco a questo importante luogo di culto – peraltro di rilevante interesse culturale - ha senz'altro rappresentato uno dei momenti più drammatici del recente conflitto russo-ucraino, che ha interrotto quel lungo periodo di pace e sicurezza che, ad eccezione del conflitto balcanico, ha caratterizzato il contesto europeo sin dal secondo dopoguerra, anche grazie al processo di unificazione economica e politica dei diversi Stati europei e all'allargamento dell'Unione Europea verso gran parte dei Paesi dell'ex blocco sovietico²⁵.

I luoghi di culto costituiscono bersagli sensibili soprattutto quando tra i fattori di tensione tra le parti in conflitto vi rientrano anche contrapposizioni di natura religiosa, come nel caso del conflitto russo- ucraino, in cui ha assunto un peso non trascurabile la costituzione, nel 2019, della nuova Chiesa autocefala ortodossa d'Ucraina, riconosciuta dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli in aperta contrapposizione con il Patriarcato di Mosca²⁶.

Non bisogna sorprendersi, dunque, se il fattore religioso, ancora nel XXI secolo, possa potenzialmente rivestire un ruolo determinante sugli assetti geopolitici²⁷ e possa rappresentare, anche in Europa, una delle principali cause dei conflitti bellici²⁸, non tanto per la portata divisiva della ri-

25 Non meno rilevante per la pace e la sicurezza del continente europeo si era rivelato il partenariato strategico tra Unione europea e Russia che si è dispiegato a cavallo del XX e del XXI secolo e che interessava, tra l'altro, questioni strategiche, quali quelle relative al commercio, all'economia, all'energia, ai cambiamenti climatici, alla ricerca, all'istruzione, alla cultura e alla sicurezza, comprese la lotta al terrorismo, la non proliferazione nucleare e la risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Relazioni già deterioratosi a partire dalle proteste del movimento Maidan in Ucraina nel 2013 e con l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, e ora del tutto interrotte.

Non desta, infine, minori preoccupazioni, quale ulteriore conseguenza del conflitto russo-ucraino, la scelta dei principali Stati europei di incrementare le spese nel settore militare e per l'acquisto degli armamenti. Ciò costituisce un segnale che va valutato tempestivamente con la necessaria prudenza ed attenzione.

26 G. Cimbalo, *Il ruolo sottaciuto delle Chiese nel conflitto russo-ucraino*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 485-510.

27 In argomento cfr. V. Coralluzzo, L. Ozzano, *Religioni tra pace e guerra. Il sacro nelle relazioni internazionali del XXI secolo*, Utet, Torino, 2012.

28 Il rischio è sottolineato anche da Papa Francesco e dal Gran Imam di Al-Azhar Al Tajjeb nel *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*, siglato ad Abu Dhabi il 2 febbraio 2019, consultabile in www.vatican.va. Per approfondimenti cfr. M. d'Arienzo, *Dialogo, conoscenza e fratellanza. Il ruolo del diritto*, in *Diritto*

vendicazione di una propria specifica identità religiosa, quanto piuttosto per la sua strumentalizzazione politica²⁹.

D'altro canto, la stessa storia dell'Europa è stata segnata dalle paci di religione che seguivano naturalmente alle guerre di religione - frutto di quelle delle contrapposizioni religiose sorte non solo tra cattolici e protestanti, ma anche tra le varie correnti del protestantesimo - che per secoli hanno dilaniato il continente dopo la fine dell'unità della *societas christiana*, e alle quali si è posto rimedio grazie all'affermazione della tolleranza quale *instrumentum regni*, che, garantendo la coesistenza pacifica di più religioni nello stesso territorio, ha costituito il primo tassello per l'affermazione di quel principio che nella sua evoluzione diventa di laicità del diritto, ossia di un diritto che per preservare l'unità e la pacificazione sociale necessita di una sua deconfessionalizzazione della politica rispetto alla religione³⁰.

Ancora oggi, pertanto, la dimensione religiosa, così come è avvenuto in passato, può assumere un ruolo significativo in molti conflitti, e soprattutto nelle guerre civili. Difatti, le guerre civili religiose - ossia i conflitti in cui risulta coinvolto almeno un gruppo che agisce in base a motivazioni religiose - costituiscono un terzo del totale delle guerre civili, precisamente quarantaquattro su centotrentacinque, e risultano in costante aumento negli ultimi decenni³¹. Oltretutto, anche le previsioni per i prossimi anni sembrano confermare questa prospettiva di crescita, in considerazione del previsto incremento del numero di persone che professeranno una fede religiosa come conseguenza dell'aumento della popolazione mondiale, oltre

e *Religioni*, 1, 2021, pp. 333-339; N. Akkad, *La cultura dell'incontro: da San Francesco e il Sultano alla Enciclica "Fratelli tutti"*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 340-344; G. Castello, *"Fratelli Tutti": cammini di fraternità*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 345-351.

29 Emblematico, sul punto, è stato il caso della guerra in Mali, laddove il conflitto è stato spostato dal piano politico a quello religioso in maniera assolutamente strumentale. Difatti, tra il 2002 e il 2003, approfittando dell'instabilità politica e del colpo di stato, i ribelli hanno utilizzato la religione come strumento di propaganda nel conflitto nel territorio nel Nord del Mali introducendo l'applicazione rigorose delle norme della sharia ed estendendo così il conflitto anche nel sud del Paese.

30 In argomento cfr. M. d'Arienzo, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Giappichelli, Torino, 2008; Ead., *Liberté de conscience et tolérance dans la pensée de Sébastien Castellion*, in *L'année canonique*, 43, 2001, pp. 237-258; Ead., *Libertà di coscienza e tolleranza nel pensiero di Sébastien Castellion*, in M. Tedeschi (a cura di), *La Libertà religiosa*, II, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2002, pp. 521-536.

31 Cfr. M. Toft, *Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War*, in *International Security*, Volume 31, Issue 4, 2007, pp. 97-131.

che dei cambiamenti demografici, su cui incidono e incideranno considerevolmente anche i flussi migratori³².

3. Il ruolo della diplomazia religiosa e del dialogo interreligioso per la prevenzione dei conflitti di fronte alla crisi degli Stati nazionali

Il carattere transnazionale delle attuali politiche economiche e la correlata perdita di sovranità degli Stati nazionali costituiscono una delle principali cause dell'attuale proliferazione delle guerre³³.

Rispetto all'obiettivo di prevenire e "disinnescare" i conflitti bellici gli attori e i leaders religiosi possono rivestire un ruolo centrale, quali attori della politica internazionale.

La diplomazia religiosa si è infatti attestata negli ultimi anni come un importante strumento di prevenzione e composizione dei conflitti, anche attraverso l'attività di *advocacy* e di denuncia delle violazioni dei diritti umani in difesa dei valori della dignità umana e della giustizia sociale, nonché dei diritti di libertà religiosa. All'affermazione dell'importanza delle religioni nella costruzione di società pacifiche e alla riconoscibilità delle

32 Cfr. P. Percoc, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, *Organizzazioni religiose e risoluzione dei conflitti*, novembre 2016, consultabile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593515/EPRS_BRI\(2016\)593515_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593515/EPRS_BRI(2016)593515_IT.pdf). Vedasi inoltre M. d'Arienzo, *Religious communities and migration phenomenon*, in *Științific Buletin-Scientific Bulletin, serie A, Fascicula Filologie- Philology Fascicle, XXX*, 2021, pp. 223-232

33 Nella Lettera Enciclica *Fratelli tutti* sulla fraternità e l'amicizia sociale del 3 ottobre 2020 Papa Francesco prende atto della riproposizione, sul piano globale, di "condizioni per la proliferazione di guerre", tra cui va annoverata anche la predominanza assunta dalla dimensione economico-finanziaria con caratteri transnazionali sulla politica e la correlata perdita di potere degli Stati nazionali. Cfr. Francesco, *Lettera enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale*, 3 ottobre 2020, consultabile in www.vatican.va, specificamente n. 172 e 257. La Lettera Enciclica, sul punto, individua un possibile argine contro questi rischi nello sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. Inoltre Papa Francesco suggerisce una riforma sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che va protetta contro ogni forma di delegittimazione, sia dell'architettura economica e finanziaria internazionale, al fine di assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all'arbitrato, come proposto dalla *Carta delle Nazioni Unite e sulla scia della Lettera Enciclica di Giovanni XXIII "Pacem in Terris"*, n. 67, in cui si auspicava che le controversie tra i popoli non fossero risolte mediante il ricorso alle armi, ma attraverso il negoziato.

confessioni religiose quali attori impegnati in prima linea nella risoluzione dei conflitti ha senz'altro contribuito l'implementazione del dialogo inter-religioso, che ha rinvenuto proprio nella "sfida della pace" un fecondo terreno di confronto.

Paradigmatico, in tal senso, con specifico riguardo all'area mediterranea, è il dialogo intrapreso tra Chiesa cattolica e Islam, culminato con la sottoscrizione congiunta, da parte di Papa Francesco e del Gran Imam di Al-Azhar Al Tajjeb, del *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*, siglato ad Abu Dhabi il 2 febbraio 2019. Nella Dichiarazione i due leaders, nel rimarcare la loro "responsabilità religiosa e morale", si rivolgevano agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale affinché si impegnassero per favorire la diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza e della pace e per porre fine alle guerre e ai conflitti.

L'importanza della diplomazia religiosa risulta addirittura amplificata in ragione della dilatazione dei campi di intervento dei leaders religiosi, come emerge dalla prassi dei rapporti internazionali. Ad esempio, con il Pontificato di Papa Francesco, si è assistito ad un ulteriore ampliamento del perimetro entro cui l'azione diplomatica della Santa Sede si è dispiegata, in vista del superamento della "globalizzazione dell'indifferenza" e della "cultura dello scarto"³⁴.

La cooperazione delle organizzazioni confessionali con i soggetti della comunità politica internazionale, così come il dialogo interreligioso, si snoda adesso anche in nuovi ambiti, su tutti quelli legati ai cambiamenti climatici e alla crisi ambientale, che è ritenuta, non a caso, una delle principali cause dei futuri conflitti tra i popoli e gli Stati per l'accaparramento delle risorse naturali, su tutte le risorse minerarie necessarie per sostenere le nuove tecnologie e le risorse idriche.

34 Cfr. Francesco, *Lettera enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale*, cit., nn. 18-21. Sempre in vista della costruzione di una società pacifica si colloca anche la notevole intensificazione delle attività di cooperazione internazionale dello Stato della Città del Vaticano, che talvolta ha richiesto anche degli adattamenti conformativi dell'ordinamento vaticano all'ordinamento internazionale ai fini della partecipazione della Santa Sede alla definizione dei «processi di pacificazione e di giustizia sociale». In argomento cfr. M. d'Arienzo, *The Lateran Treaty and the Hermeneutics of the Holy See Neutrality: The Final Defeat of the Papal State and the Roman Question*, in Marshall J. Breger, Herberth R. Reginbogin (eds.), *The Vatican and Permanent Neutrality*, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-London, 2022, pp. 39-59, specialmente pp. 52-53; Ead., *Vatican and Permanent Neutrality*, in *Centro Pro Unione, Semi-Annual Bulletin*, n. 102, 2022, pp. 20-29

4. Il contributo delle comunità religiose alla mediazione e alla composizione dei conflitti bellici

La propensione delle religioni alla gestione pacifica dei conflitti rende assolutamente peculiare il contributo che esse possono offrire rispetto alle sfide della pace³⁵.

La missione delle confessioni religiose per la costruzione della pace si realizza attraverso un loro diretto coinvolgimento, oltre che nella prevenzione, soprattutto nella mediazione e nella pacificazione dei conflitti. Questo impegno si colloca nell'alveo delle attività promosse dalle organizzazioni religiose e della società civile e si pone come un importante strumento volto a compensare le debolezze della Comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi o minoranze, anche etnico-religiose³⁶.

Come è stato evidenziato con riguardo al contesto indonesiano la capillare presenza delle istituzioni religiose si riflette in una bassa intensità dei conflitti³⁷. Nello specifico, infatti, si è osservato che la presenza dei leaders religiosi e la sussistenza di una correlata rete di rapporti orizzontali e verticali all'interno delle comunità religiose consente alle autorità religiose di rimanere informati sulle doglianze dei membri della comunità e può permettere l'immediata proposizione di tentativi di risoluzione dei conflitti³⁸.

35 Come sottolineato di recente da Papa Francesco il contributo delle religioni nella costruzione della pace non può essere relegato all'ambito del privato e «non può e non deve neanche restare ai margini». Cfr. Francesco, *Lettera enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale*, cit., n. 276. La Lettera Enciclica *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale* di Papa Francesco al riguardo sottolinea che i ministri religiosi non possono rinunciare alla dimensione politica dell'esistenza, che implica una costante attenzione al bene comune e la preoccupazione per lo sviluppo umano integrale. Difatti, la Chiesa cattolica «ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza o di educazione» ma che si adopera per la «promozione dell'uomo e della fraternità universale».

36 Cfr. Francesco, *Lettera enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale*, cit., n. 175. *L'azione incessante di queste organizzazioni, religiose e civili, realizza, come sottolineato dallo stesso Papa Francesco nella Lettera Enciclica Fratelli tutti al n. 175, un'espressione concreta del principio di sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l'azione delle comunità e organizzazioni di livello minore, le quali integrano in modo complementare l'azione dello Stato.*

37 Cfr. A. De Juan, J. H. Pierskalla, J. Vüllers, *The Pacifying Effects of Local Religious Institutions: An Analysis of Communal Violence in Indonesia*, in *Political Research Quarterly*, 2, 2015, pp. 211-224.

38 *Ibidem.*

Verso questo medesimo obiettivo risulta non trascurabile anche il contributo delle organizzazioni non confessionali. Emblematico, al riguardo, è l'impegno del movimento *Sarvodaya Shramadana*. la principale organizzazione non governativa dello Sri Lanka, che promuove specificamente programmi di costruzione della pace attraverso lo stemperamento delle tensioni sociali e religiose, attuata anche mediante l'organizzazione di sedute di meditazione aperta alla partecipazione dei fedeli delle diverse confessioni religiose³⁹. L'implementazione del dialogo interreligioso è perseguita proficuamente anche in Giordania dal *Royal Institute for Inter-Faith Studies*, fondato nel 1984⁴⁰.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione delle autorità religiose ai processi di pacificazione significativa è l'esperienza del *Consiglio interreligioso della Sierra Leone*, fondato nel 1997 per riunire i differenti leaders religiosi, islamici e cristiani, nella promozione di iniziative di pace durante la guerra civile degli anni 1991-2002. Il *Consiglio* propose un processo di mediazione tra il governo e i ribelli del Fronte rivoluzionario unito e ha assunto un ruolo determinante quale intermediario delle parti non solo durante il conflitto, ma anche nel periodo successivo, offrendo una sede per organizzare audizioni pubbliche in cui dar voce alle rimostranze delle diverse parti e per favorire il perdono e la riconciliazione tra le diverse fazioni⁴¹.

Analogamente, nel 2012, l'arcivescovo cattolico, Diedonné Nzapa-lainga, il pastore capo Nicolas Guerekoyame-Gbangou e il presidente degli imam Omar Kobine Layama per porre fine al conflitto che insanguinava la Repubblica centroafricana, hanno istituito una *Piattaforma delle confessioni religiose del Centrafrica (anche denominata Piattaforma dei religiosi per la pace in Centrafrica)*, che ha ricoperto un ruolo importante per evitare conseguenze del conflitto ancora più disastrose⁴².

39 Cfr. P. Percoc, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, *Organizzazioni religiose e risoluzione dei conflitti*, cit., p. 4.

40 *Ibidem*: «l'istituto è un raro esempio di una sede destinata specificamente al dialogo interreligioso, e organizza regolarmente seminari nella regione. L'istituto è diretto da una donna, Majeda Omar, formatasi nel Regno Unito e particolarmente impegnata nel dialogo tra cristiani e musulmani».

41 *Ivi*, p. 5.

42 Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo: <http://ospiti.peacelink.it/cd/a/39934.html>. Si pensi ancora al contributo profuso dalla comunità cattolica di Sant'Egidio nell'attività di mediazione tra le diverse parti che si contrapponevano nel conflitto in Mozambico e che ha condotto, grazie anche al sostegno del governo italiano e della Santa Sede, ad un primo incontro organizzato a Roma nel 1990 presso la sede della comunità. Dopo una serie di tornate negoziali e l'organizzazione di missioni di verifica in loco da parte di ciascuna delle parti coinvolte,

Anche la stessa crisi russo-ucraina ha dimostrato, da ultimo, l'importanza del contributo degli attori religiosi nella risoluzione dei conflitti e nella mediazione tra le diverse parti contendenti, come emerge dal sostegno offerto dal Presidente della *Federazione delle chiese evangeliche in Italia* (Fcei) per «ogni iniziativa che possa evitare violenze e dolore, nel pieno rispetto del diritto all'autodeterminazione dei popoli e delle persone» e alla individuazione e promozione di «vie di riconciliazione oltre i nazionalismi»⁴³ o, ancora, dall'iniziativa promossa dalla Santa Sede, definita da Papa Francesco come un'"offensiva di pace"⁴⁴, diretta a favorire un clima che permetta alle parti di attivare meccanismi che possano incentivare le soluzioni umanitarie, creando i presupposti per un più largo confronto diplomatico. Al momento, questo intervento è risultato decisivo quantomeno per l'assunzione di un impegno concreto delle parti rispetto ad alcune delle questioni umanitarie più spinose, a cominciare dalla situazione dei bambini di nazionalità ucraina che attualmente si trovano in territorio russo⁴⁵.

5. Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e il ruolo del diritto. La posizione delle confessioni religiose

Comune all'insegnamento delle tre confessioni religiose monoteiste è il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti⁴⁶.

Nel mondo protestante, come è emerso nella II Assise della *Federazione delle chiese evangeliche in Italia* (FCEI) del 2022⁴⁷, la guerra è ripudiata come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali⁴⁸.

con l'aiuto dell'ONU e delle potenze regionali il processo è sfociato nell'accordo generale di pace di Roma che pose fine alla guerra civile in Mozambico. Cfr. Philippe Percoc, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, *Organizzazioni religiose e risoluzione dei conflitti*, cit., pp. 4-5.

43 Il Comunicato del Presidente della *Federazione delle chiese evangeliche in Italia* (Fcei) è reperibile all'indirizzo: <https://riforma.it/it/articolo/2022/02/24/ucraina-chiese-protestanti-italiane-osare-la-pace-fede>

44 Cfr. N. Scavo, *Ucraina. L'«offensiva di pace» di papa Francesco*, in *Avvenire*, 5 agosto 2023.

45 *Ibidem*.

46 Cfr. A. Luzzatto, L. Fanin, Yahya A. Zanolò, *Pace e guerra. Nei testi sacri di ebraismo, cristianesimo e islam*, Padova, 2016.

47 Per una sintesi delle conclusioni dei lavori si rinvia a <https://www.nev.it/nev/2022/11/02/conclusa-lassise-generale-protestante-all'insegna-di-pace-e-diritti/>.

48 Per la specifica posizione degli avventisti vedasi inoltre <https://www.magazineavventista.com/gli-avventisti-e-la-guerra-100-anni-dal-giorno-dellarmistizio/>.

Il definitivo ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali è rimarcato esplicitamente, in ambito cattolico, anche nel punto n. 258 della Lettera Enciclica “Fratelli tutti”, in cui si sottolinea che l’impegno di prevenire la guerra presuppone la necessità di assicurare, nell’ambito della comunità internazionale, il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato⁴⁹, anche per evitare «la tentazione di fare appello al diritto della forza piuttosto che alla forza del diritto»⁵⁰. A tal fine Papa Francesco propone un potenziamento degli «strumenti normativi per la soluzione pacifica delle controversie [...] in modo da rafforzarne la portata e l’obbligatorietà», tra cui va contemplato anche il ricorso ad accordi multilaterali tra gli Stati, perché garantiscono meglio degli accordi bilaterali la cura di un bene comune realmente universale e la tutela degli Stati più deboli⁵¹.

La consapevolezza del rischio della minaccia atomica, già sottolineato da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e ulteriormente alimentato dal conflitto russo-ucraino in corso, ha così determinato, con il Pontificato di Francesco, il definitivo superamento della possibilità di utilizzare la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti bellici,⁵²

Anche per l’Ebraismo la guerra «non deve diventare mai il pretesto per lo sfogo delle peggiori pulsioni dell’essere umano»⁵³. Occorre, al contrario, ricercare una «pace sufficiente affinché, per dirla con le parole del profeta [Isaia]: “Una nazione non leverà più la spada contro l’altra, e non impareranno più la guerra”»⁵⁴.

Anche l’Islam ripudia la risposta bellica come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. In continuità con le esperienze pre-islamiche, l’Islam promuove infatti la risoluzione pacifica di tutte le tipologie di conflitti, sia quelli familiari che quelli internazionali, in vista del-

49 Cfr. Francesco, *Lettera enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale*, cit., n. 173

50 Cfr. Francesco, *Lettera enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale*, cit., n. 174.

51 *Ibidem*.

52 Questa posizione è stata ulteriormente ribadita in Francesco, “*Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza*, Casale Monferrato, 2022.

53 Cfr. Rav. H. F. Cipriani, *La guerra nella tradizione ebraica*, in *JoiMag.it*, 4 marzo 2022.

54 *Ibidem*.

la pacificazione sociale. Che questo approccio sia quello privilegiato nella tradizione islamica è confermato proprio dal comportamento del Profeta, ispirato alla composizione di ogni conflitto nel rispetto delle diversità⁵⁵. In tal senso, prive di ogni possibile ambiguità sono anche le parole pronunciate dal Gran Imam di Al-Azhar Al Tajjeb nel *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune* del 2 febbraio 2019, secondo cui «le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue»⁵⁶.

I rischi evidenziati dai leaders religiosi rispetto alle incontrollabili conseguenze di una potenziale guerra atomica, come ha dimostrato anche la minaccia del ricorso ad armamenti tattici nucleari durante il conflitto russo-ucraino, conferma la necessità di un ulteriore intervento sul piano del diritto internazionale per garantire il completamento delle relative operazioni di disarmo, anche in considerazione della recente inversione di tendenza registratasi negli ultimi anni tra le potenze atomiche. L'eventuale deriva nucleare travolgerebbe infatti non soltanto il diritto di libertà religiosa, ma tutti i diritti fondamentali dell'individuo, compreso il diritto alla sua stessa esistenza.

55 Emblematici al riguardo sono due episodi. Il primo riguarda la risoluzione del conflitto relativo alla posa della Pietra Nera nella Ka'ba. Il Profeta Muhammad per risolvere il contrasto tra i capi delle varie tribù che si contendevano l'onore di porre la Pietra Nera nella Ka'ba intervenne come mediatore: posò la pietra su un tappeto e chiese ad ogni capo di tenerlo per un lembo ordinando loro di sollevarlo e ponendo tutti insieme – Lui compreso – la Pietra Nera nella Ka'ba.

Il secondo esempio è quello della pace di Hadaybuyah. In quella occasione, il Profeta unitamente ai Suoi Compagni, era intenzionato ad accedere, come pellegrino, alla Mecca per l'*Umra* (il pellegrinaggio rituale minore). Di fronte al rifiuto dei meccani di consentire l'accesso ai pellegrini, Maometto, anziché fare ricorso all'uso della forza, preferì avviare trattative con i meccani, all'esito del quale venne stipulato un trattato di pace. Cfr. F. Valerini, *La soluzione pacifica dei conflitti nei fondamenti dell'Islam*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 13 marzo 2023, specialmente p. 3.

56 Cfr. *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*, cit.

Bibliografia

- AKKAD, Naker, *La cultura dell'incontro: da San Francesco e il Sultano alla Enciclica "Fratelli tutti"*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 340-344.
- ANGELETTI, Silvia, *Libertà religiosa e patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del comitato per i diritti umani delle nazioni unite*, Torino, Giappichelli, 2008.
- ANSALDO, Marco, *Il Papa: "La Terza guerra mondiale è già iniziata"*, in *La Repubblica*, 18 agosto 2014.
- BENVENUTI, Paolo, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007.
- CARDIA, Carlo, *Introduzione storico giuridica alla Carta*, in Gianniti, Pasquale (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2013, p. 259.
- CASTELLO, Gaetano, Castello, *"Fratelli Tutti": cammini di fraternità*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 345-351.
- CIMBALO, Giovanni, *Il ruolo sottaciuto delle Chiese nel conflitto russo-ucraino*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 485-510.
- CIPRIANI, Haim Fabrizio, *La guerra nella tradizione ebraica*, in *JoiMag.it*, 4 marzo 2022.
- CORALLUZZO, Valter; Ozzano, Luca, *Religioni tra pace e guerra. Il sacro nelle relazioni internazionali del XXI secolo*, Torino, Utet, 2012.
- D'ARIENZO, Maria, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Torino, Giappichelli, 2008.
- D'ARIENZO, Maria, *Liberté de conscience et tolérance dans la pensée de Sébastien Castellion*, in *L'année canonique*, 43, 2001, pp. 237-258
- D'ARIENZO, Maria, *Libertà di coscienza e tolleranza nel pensiero di Sébastien Castellion*, in Tedeschi, Mario (a cura di), *La Libertà religiosa*, II, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2002, pp. 521-536.
- D'ARIENZO, Maria, *Dialogo, conoscenza e fratellanza. Il ruolo del diritto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 333-339.
- D'ARIENZO, Maria, *Religious communities and migration phenomenon*, in *Științific Buletin-Scientific Bulletin, serie A, Fascicula Filologie- Philology Fascicle*, XXX, 2021, pp. 223-232.

- D'ARIENZO, Maria, *The Lateran Treaty and the Hermeneutics of the Holy See Neutrality: The Final Defeat of the Papal State and the Roman Question*, in Breger, Marshall J.; Reginbogin, Herberth R. (eds.), *The Vatican and Permanent Neutrality*, Lanham-Boulder-New York- London, Lexington Books, 2022, pp. 39-59.
- D'ARIENZO, Maria, *Vatican and Permanent Neutrality*, in *Centro Pro Unione, Semi-Annual Bulletin*, n. 102, 2022, pp. 20-29.
- De JUAN, Alexander; Pierskalla, Jan H.; Vüllers, Johannes, *The Pacifying Effects of Local Religious Institutions: An Analysis of Communal Violence in Indonesia*, in *Political Research Quarterly*, 2, 2015, pp. 211-224.
- FRANCESCO, *Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza*, Casale Monferrato, Piemme, 2022.
- LOSTAL BECERRIL, Marina, *The Meaning and Protection of 'Cultural Objects and Places of Worship' under the 1977 Additional Protocols*, in *Netherlands International Law Review*, 3, 2012, pp. 455-472.
- LUZZATTO, Amos; Fanin, Luciano; Zanolo, Yahya Abd al-Ahad Zanolo, *Pace e guerra. Nei testi sacri di ebraismo, cristianesimo e islam*, Padova, Edizioni Messaggero, 2016.
- ORIOLES, Marco, *La Terza guerra mondiale a pezzi. La grande turbolenza globale: cronache e commenti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019.
- PHILIPPE Percoc, *Organizzazioni religiose e risoluzione dei conflitti*, consultabile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593515/EPRS_BRI\(2016\)593515_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593515/EPRS_BRI(2016)593515_IT.pdf).
- SCAVO, Nello, *Ucraina. L'«offensiva di pace» di papa Francesco*, in *Avvenire*, 5 agosto 2023.
- TOFT, Monica, *Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War*, in *International Security*, Volume 31, Issue 4, 2007, pp. 97-131.
- TOSCANO, Marcello, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Pisa, Edizioni ETS, 2018.
- VALERINI, Fabio, *La soluzione pacifica dei conflitti nei fondamenti dell'Islam*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 13 marzo 2023.
- VARGIU, Paolo, *La protezione internazionale dei luoghi di culto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1, 2023, pp. 185-204.
- VINCENZO, Ahmad, *Islamica. Crisi e rinnovamento di una civiltà*, Co-senza, Luigi Pellegrini Editore, 2008.